



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 marzo 2019  
(OR. en)

7448/19

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0081 (NLE)**

---

**PECHE 114  
PREP-BXT 110**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 140 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 140 final.

All.: COM(2019) 140 final



Bruxelles, 12.3.2019  
COM(2019) 140 final

2019/0081 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca  
nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione  
presentata dal Regno Unito**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito, "convenzione NEAFC") in relazione all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito") a tale convenzione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, il Regno Unito diventerà un paese terzo e il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi ad esso a decorrere dal 30 marzo 2019, a meno che non si stabilisca un'altra data nel quadro di un accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito, oppure se tale altra data, all'unanimità, non sia stabilita dal Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito.

Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione. Negli orientamenti del 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha riconosciuto che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché esso rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro.

L'Unione e il Regno Unito hanno negoziato un accordo di recesso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, approvato dal Consiglio europeo del 25 novembre 2018 (di seguito, "accordo di recesso"). Le procedure interne per la conclusione dell'accordo di recesso sono in corso a livello dell'Unione<sup>1</sup>. La parte quarta dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione, inclusi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito (di seguito, "periodo di transizione"). L'Unione informerà i suoi partner internazionali in merito alle disposizioni specifiche previste nell'accordo di recesso in base alle quali, durante il periodo di transizione, il Regno Unito sarà considerato al pari di uno Stato membro ai fini degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, inclusa la convenzione NEAFC.

Nella comunicazione "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza", del 13 novembre 2018, la Commissione ha illustrato le misure di emergenza che prevede di adottare nel caso in cui, alla data del recesso, non entri in vigore alcun accordo di recesso. Nella comunicazione la Commissione ha elencato le azioni ritenute necessarie, rammentando che in una fase successiva potrebbero occorrere ulteriori interventi.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha rinnovato l'invito ad intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.

---

<sup>1</sup> Cfr. decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 471 del 19.2.2019, pag. 1).

La convenzione NEAFC si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente. Tale situazione cesserà alla data in cui il Regno Unito non sarà più soggetto alla convenzione NEAFC in quanto Stato membro dell'Unione.

L'obiettivo principale della convenzione NEAFC è "promuovere la conservazione e l'uso ottimale delle risorse di pesca nella regione dell'Atlantico nord-orientale, in un quadro conforme al regime di estensione della giurisdizione dello Stato costiero sulle risorse di pesca e, di conseguenza, incentivare la cooperazione e concertazione internazionale con riferimento a dette risorse". Il Regno Unito è depositario della convenzione NEAFC, entrata in vigore il 17 marzo 1982.

La convenzione NEAFC del 1982 ha sostituito la convenzione iniziale per la pesca dell'Atlantico nord-orientale del 1959 conseguentemente al recesso degli Stati membri dell'Unione europea dall'organizzazione NEAFC del 1963 quali membri individuali e all'estensione delle zone di pesca degli Stati a 200 miglia nel 1977. La convenzione NEAFC del 1959, a sua volta, aveva sostituito la convenzione del 1946 sulla regolamentazione delle dimensioni delle maglie delle reti da pesca e delle dimensioni minime dei pesci.

La convenzione NEAFC del 1982 è stata modificata nel 2004 (con l'aggiunta di disposizioni riguardanti le procedure di composizione delle controversie) e nel 2006 (con l'allineamento all'evoluzione delle norme e degli strumenti internazionali). Le modifiche del 2004 e del 2006 non sono state oggetto dell'intero processo di ratifica in tutte le parti contraenti. Con la "dichiarazione di Londra" del 2006 le parti hanno convenuto di applicare le modifiche su base volontaria fino alla conclusione di tale processo.

Ai fini della convenzione NEAFC, le parti contraenti hanno istituito una commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito, "NEAFC"). La NEAFC ha personalità giuridica e, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sui territori delle parti contraenti, fruisce della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi obiettivi.

Comprende cinque parti contraenti, che sono tutte Stati costieri della zona della convenzione NEAFC: l'Unione europea (UE), la Danimarca (in particolare, le isole Fær Øer e la Groenlandia), l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa. Agli Stati di bandiera con un interesse reale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale può essere riconosciuto uno status di parte non contraente cooperante che permette loro di autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad operare nella zona della convenzione NEAFC, purché convengano di applicare le misure previste dalla convenzione. Attualmente le parti non contraenti cooperanti sono sei: le Bahamas, il Canada, Curaçao, la Liberia, Panama e la Nuova Zelanda.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione NEAFC<sup>2</sup> in quanto l'oggetto di quest'ultima ricade nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca per la quale l'Unione ha competenza esclusiva. Gli Stati membri sono soggetti alla convenzione NEAFC a norma del diritto dell'Unione.

La NEAFC è l'organismo competente per l'adozione di raccomandazioni riguardanti misure di gestione dell'attività di pesca praticata al di là delle zone soggette alla giurisdizione delle parti contraenti (la cosiddetta "zona di regolamentazione"), nonché per le zone soggette alla giurisdizione di una parte contraente, qualora questa lo richieda. Una raccomandazione adottata diventa vincolante per le parti contraenti a meno che una di esse non vi si opponga tempestivamente.

---

<sup>2</sup> GUL 227 del 12.8.1981, pag. 21.

L'8 gennaio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NEAFC quale parte contraente. Lo stesso giorno il depositario ne ha dato notifica alla Commissione europea.

Ai sensi della convenzione NEAFC, qualsiasi Stato, escluso uno Stato membro dell'Unione europea, può aderire alla convenzione in ogni momento sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata alla maggioranza dei tre quarti di tutte le parti contraenti. La richiesta è approvata se, entro novanta giorni dalla data della notifica, i tre quarti delle parti contraenti hanno notificato al depositario la loro approvazione della richiesta<sup>3</sup>. Il depositario notifica allo Stato richiedente l'adesione e a tutte le parti contraenti l'esito della richiesta. L'adesione avviene mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario e ha effetto alla data in cui quest'ultimo ne accusa ricevuta.

Il Regno Unito ha precisato che la richiesta presentata rientra un piano di emergenza previsto nell'eventualità di un recesso in assenza di accordo e che, in caso contrario, si asterrà dall'aderire alla convenzione NEAFC fino al momento opportuno, nell'arco del periodo di transizione, conformemente all'accordo di recesso.

### **3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

La presente decisione del Consiglio dovrebbe permettere alla Commissione di approvare, a nome dell'Unione, l'adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC tenuto conto della seguente condizione: vista l'attuale incertezza quanto alla data e ai termini del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'approvazione dell'Unione dovrebbe essere comunicata al depositario NEAFC soltanto se il recesso dovesse avvenire in assenza di accordo entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.

Uno degli obiettivi fondamentali della politica comune della pesca, quale stabilito dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, consiste nel *"garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare"*.

È nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA), o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.

Ai sensi degli articoli 56, 63 e 116 dell'UNCLOS, il Regno Unito ha interessi di pesca legittimi nella zona della convenzione NEAFC (alto mare) e come Stato costiero, in quanto le acque della sua zona economica esclusiva rientrano nella zona della convenzione NEAFC.

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'UNCLOS e dell'articolo 8 dell'UNFSA, quando lo stesso stock o più stock di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che

---

<sup>3</sup> Per quanto riguarda la richiesta del Regno Unito, presentata in data 8 gennaio 2019, il periodo di novanta giorni scadrà l'8 aprile 2019.

<sup>4</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

sfruttano tali stock situati nell'area adiacente devono concordare le misure necessarie per la conservazione di detti stock nell'area adiacente. Questa cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o, nel caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca.

L'adesione alla convenzione NEAFC permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione della pesca necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione europea, e di garantire che le attività di pesca non pregiudichino la sostenibilità dello o degli stock.

Alla luce degli interessi di pesca legittimi del Regno Unito nella zona della convenzione NEAFC, dell'obbligo per il Regno Unito di cooperare alla necessaria gestione delle attività di pesca e dell'esigenza di garantire il carattere vincolante delle raccomandazioni NEAFC al momento dell'adesione del Regno Unito, la Commissione raccomanda che la richiesta di adesione del Regno Unito venga accolta, pur tenendo conto delle condizioni alle quali esso recederà dall'Unione.

Si propone che la Commissione sia autorizzata ad informare il depositario della convenzione NEAFC in merito alla posizione favorevole dell'Unione all'adesione del Regno Unito nel caso in cui quest'ultimo dovesse recedere dall'Unione senza che sia stato concluso un accordo prima della scadenza del periodo previsto per la presentazione, da parte del Regno Unito, della richiesta di adesione alla convenzione NEAFC.

Nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione secondo i termini previsti dall'accordo di recesso, ivi incluso il periodo di transizione, l'Unione, al momento della firma di tale accordo, notificherà ai suoi partner internazionali, incluse le altre parti della convenzione NEAFC, che durante il periodo di transizione il Regno Unito dovrà essere considerato al pari di uno Stato membro ai fini degli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente. La richiesta di adesione alla convenzione NEAFC da parte del Regno Unito, di conseguenza, dovrà essere ripresentata conformemente ai termini dell'accordo di recesso.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

#### *4.1.2. Applicazione al caso di specie*

Qualsiasi Stato può aderire alla convenzione NEAFC in ogni momento. La richiesta di adesione è approvata se, entro novanta giorni dalla data della notifica da parte del depositario del ricevimento della medesima, i tre quarti di tutte le parti contraenti hanno notificato a quest'ultimo la loro approvazione. Il depositario notifica allo Stato richiedente l'adesione e a tutte le parti contraenti l'esito della richiesta.

L'adesione avviene mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario e ha effetto alla data in cui quest'ultimo ne accusa ricevuta. Il depositario informa tutti i firmatari e le parti aderenti del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e notifica ai firmatari la data e le parti per le quali la convenzione entra in vigore.

L'adesione del Regno Unito, una volta effettiva, avrà carattere vincolante nell'ambito del diritto internazionale ai sensi dell'articolo 24 della convenzione NEAFC e potrà incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione NEAFC. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue molteplici finalità o ha varie componenti, una delle quali sia da considerarsi principale e le altre solo accessorie, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso di specie*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica comune della pesca.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43 del TFUE.

### **4.3. Conclusione**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 43 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca  
nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione  
presentata dal Regno Unito**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale<sup>6</sup> (di seguito, "convenzione NEAFC") è stata approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio<sup>7</sup> ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.
- (2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire a decorrere dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (3) Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione.
- (4) Negli orientamenti del 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha riconosciuto che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché esso rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro.
- (5) L'accordo di recesso contiene le modalità di applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito delle disposizioni del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi ad esso (di seguito, "periodo di transizione"). Se tale accordo entrerà in vigore, il diritto dell'Unione, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente, continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità a detto accordo e cesserà di essere applicabile alla fine di tale periodo.

---

<sup>6</sup> GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

<sup>7</sup> Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).



- (6) La convenzione NEAFC si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente, in quanto l'articolo 20, paragrafo 4, della medesima esclude l'adesione da parte degli Stati membri dell'Unione.
- (7) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC, qualsiasi Stato può aderire alla convenzione sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata alla maggioranza dei tre quarti di tutte le parti contraenti entro novanta giorni dalla data della notifica da parte del depositario del ricevimento della richiesta.
- (8) L'8 gennaio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NEAFC quale parte contraente in caso di assenza di accordo di recesso entro la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi ad esso.
- (9) Ai sensi degli articoli 56, 63 e 116 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)<sup>8</sup>, il Regno Unito ha interessi di pesca legittimi nella zona della convenzione NEAFC (alto mare) e come Stato costiero, in quanto le acque della sua zona economica esclusiva rientrano nella zona della convenzione NEAFC.
- (10) Onde impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA)<sup>9</sup>, o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.
- (11) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'UNCLOS e dell'articolo 8 dell'UNFSA, quando lo stesso stock o più stock di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali stock situati nell'area adiacente devono concordare le misure necessarie per la conservazione di detti stock nell'area adiacente. Questa cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o, nel caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca.
- (12) L'adesione alla convenzione NEAFC permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione della pesca necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione, al fine di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile dello o degli stock interessati.
- (13) È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NEAFC presentata dal Regno Unito nel caso in cui il recesso di quest'ultimo dall'Unione dovesse avvenire in assenza di accordo entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC,

---

<sup>8</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

<sup>9</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ("convenzione NEAFC") è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC.

2. La Commissione è autorizzata a notificare al depositario della convenzione NEAFC la posizione dell'Unione solo nel caso in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione abbia luogo in assenza di un accordo di recesso entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*